



## TRIBUNALE DI ROMA

### Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento R.g. n. 10/2021

Il giudice designato ha emesso il seguente

#### DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI FISSAZIONE DI UDIENZA

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da Alfonso BRITTI (C.F. BRTLNS51P20B426X);

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che svolge un'attività professionale;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;

- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato altresì che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso:

- l'apporto di redditi futuri, essendo il ricorrente, privo di beni immobili e proprietario di alcuni beni mobili di modestissimo valore;

- lo stralcio al 90% dei crediti privilegiati (con una percentuale di soddisfazione del 10%), nonché al 95% dei crediti chirografari corrispondente ad un importo di €40.267,56 da ripartire in 31 rate mensili tenendo conto dell'età avanzata del ricorrente – già pensionato - e delle limitate prospettive lavorative future;

rilevato che:



- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

FISSA

l'udienza dinanzi a sé, al giorno 6.4.2022 h. 11.00;

DISPONE

Ex art. 10 co. 1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Roma 21/02/2022

Il Gd

Dott. Angela Coluccio

